

Comune di Cermenate

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 56 del 14/03/2025

OGGETTO: ISTITUZIONE CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO PER DOMANDA DI RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA E RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO (ART.1 COMMI 636,637 E 638 L. 30.12.2025 N.207).I.E.

L'anno duemilaventicinque addì quattordici del mese di Marzo alle ore 08:30, presso la sala comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. Presiede il Sindaco Luciano Pizzutto. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Comunale Dr.ssa Antonella Riva.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente
<u>1</u>	Sindaco	PIZZUTTO LUCIANO	si
<u>2</u>	Vice Sindaco	ZITO MIRKO	si
<u>3</u>	Assessore	CAMARDA ANNALISA	si
<u>4</u>	Assessore	CORENGIA ELENA	si
<u>5</u>	Assessore	GHERARDI FABRIZIO	si

PRESENTI: 5 ASSENTI: 0

Il Sindaco Pizzutto Luciano, l'Assessore Corengia Elena, l'Assessore Camarda Annalisa, l'Assessore Gherardi Fabrizio sono presenti presso la sede comunale.

Il Vice Sindaco Zito Mirko è presente in videoconferenza ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n.48 del 22/03/2022.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: ISTITUZIONE CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO PER DOMANDA DI RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA E RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO (ART.1 COMMI 636,637 E 638 L. 30.12.2025 N.207)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'attuale Legge in materia di cittadinanza (Legge 5 febbraio 1992 n. 91), entrata in vigore il 16 agosto 1992, consente di avere più di una cittadinanza. Prima del 16 agosto 1992, invece, secondo Legge del 13 giugno 1912 n. 555 allora in vigore, il cittadino italiano che acquistava spontaneamente una cittadinanza straniera per naturalizzazione perdeva la cittadinanza italiana e con lui la perdevano i figli minori conviventi che acquistavano la cittadinanza straniera (art. 12, comma 2, Legge 555/1912). Secondo le nuove linee interpretative emanate dal Ministero dell'Interno con Circolare del 3 ottobre 2024, a seguito di recenti sentenze della Corte di Cassazione, la perdita della cittadinanza italiana da parte del cittadino che si è naturalizzato prima del 16 agosto 1992, comporta la perdita della cittadinanza italiana anche per il figlio minore che avesse già la cittadinanza straniera per nascita (ius soli).
- tale naturalizzazione determina l'interruzione della trasmissione della cittadinanza e quindi l'impossibilità di essere riconosciuti cittadini italiani, salvo che si dimostri il riacquisto secondo le ipotesi previste dagli articoli 3 e 9 della legge 555/1912, richiamate dallo stesso art. 12 .
- in applicazione del principio del jure sanguinis, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
- la fattispecie interessa soprattutto i discendenti di avi italiani nati nei Paesi di antica emigrazione, come Brasile, Argentina, Canada, Australia, ecc.
- possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana in via giudiziale anche i discendenti di sangue italiano che hanno una linea genealogica maschile, o che comunque non presenta un passaggio di cittadinanza italiana per linea femminile anteriore al 1948 (i c.d. casi di "via paterna"), quando sono in grado di dimostrare che i Consolati italiani di appartenenza hanno tempi di attesa eccessivamente lunghi, o, ancora, che è impossibile prenotare l'appuntamento per la presentazione della domanda di cittadinanza italiana.

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 dell'8 aprile 1991 con la quale definisce il procedimento per ottenere la cittadinanza jure sanguinis, i requisiti, i documenti e le modalità di presentazione dell'istanza.

Dato atto che:

- negli anni i procedimenti legati al riconoscimento della cittadinanza italiana e le attività ad essi collegate, (in primis la ricerca e il conseguente rilascio di certificazioni di stato civile relative a eventi pregressi, anche molto lontani nel tempo) hanno assunto dimensioni notevoli, impegnando in misura crescente l'Ufficio di Stato Civile del Comune in attività che risultano sostanzialmente gratuite per i richiedenti, in gran parte non residenti nel Comune, ma che producono costi diretti e indiretti per l'Ente, in ragione della mole di lavoro connessa;
- le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana, cagionano comunque un carico di lavoro considerevole ed eccezionale; i procedimenti indicati dall'art. 1, comma 636 della legge 207/2024, comportano infatti istruttorie articolate e complesse, in particolare quelle di riconoscimento della cittadinanza per discendenza da avo italiano ai sensi dell'art. 1 della legge 91/1992 e, precedentemente, della legge 13 giugno 1912, n. 555, che richiedono delicate valutazioni di ordine giuridico che coinvolgono tutta la legislazione pro tempore vigente – dalla costituzione del Regno d'Italia ad oggi e, talvolta, anche la norma-

tiva degli Stati preunitari – e si intrecciano spesso con procedimenti anagrafici concorrenti e di particolare complessità accertativa;

Ritenuto conseguentemente di assoggettare:

- le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo pari a euro 600,00 (seicento/00) per ciascun richiedente maggiorenne;
- le richieste di certificati o di estratti di atti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo pari a Euro 300,00 (trecento/00) per ciascun atto;

Dato atto che:

- a) il contributo di cui al comma 636 si applica solo nel caso di richiedente maggiorenne;
- b) il contributo è dovuto per la richiesta di riconoscimento e/o di certificazione, di cui ne condiziona la procedibilità ai sensi del comma 638;
- c) il contributo, non è un diritto sul certificato o sull'estratto il cui rilascio è solo eventuale, pertanto, deve essere assolto indipendentemente dal fatto che la ricerca dell'atto abbia esito positivo o meno;
- d) il contributo di cui al comma 637 si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;
- e) i menzionati contributi sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 638, L. n. 207/2024;
- f) i contributi non comprendono quanto dovuto per altre causali e in particolare restano ferme, per espressa previsione di legge (art. 1, comma 638, L. n. 207/2024), le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo;
- g) non sono assoggettate al contributo di cui al comma 637 dell'art. 1, L. n. 207/2024 le richieste di certificati e/o estratti di atti di stato civile presentate da Pubbliche Amministrazioni;
- h) i contributi amministrativi stabiliti con il presente provvedimento non sostituiscono quello previsto dall'art. 9-bis, comma 2, L. n. 91/1992, di spettanza del Ministero dell'Interno;

Stabilito che:

- i contributi in questione dovranno essere versati all'Ente a cura dell'interessato a mezzo PagoPA o altro metodo tracciato e, il relativo versamento dovrà essere comprovato dall'interessato stesso contestualmente alla presentazione dell'istanza, con allegazione alla medesima della ricevuta dell'eseguito pagamento, a pena di improcedibilità dell'istanza;
- non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;-
- il contributo non comprende le spese di recapito e spedizione dell'atto, che rimarranno a totale cura e carico del richiedente;

Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale la Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco;

Viste:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 18/12/2024 che ha approvato il DUP 2025/2027;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 18/12/2024 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;

Preso atto che il Ministero dell'Interno con proprio decreto del 24.12.2024 ha disposto la proroga del termine di approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali e che comunque la facoltà per gli Enti di istituire la contribuzione in argomento è intervenuta con l'approvazione della Legge di Bilancio 2025 e pertanto tale deliberazione non avrebbe potuto costituire allegato al bilancio ai sensi dell'articolo 172 del T.u.el., in quanto già approvato in data antecedente nei termini di legge;

Atteso che, per quanto sopra, sarà necessario modificare il bilancio di previsione 2025/2027 istituendo apposito capitolo di entrata con uno stanziamento annuo stimato in euro 5.000,00 (la stima tiene conto del numero di richieste storicamente presentate, considerato l'impatto deterrente del costo per il richiedente introdotto con il presente provvedimento);

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti i pareri favorevoli, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del presente atto, espressi, ai sensi dell'art. 49 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile Settore Affari Generali e dal Responsabile Settore Risorse Economiche, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Con votazione favorevole unanime espressa nei modi e forme di legge

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di istituire il contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per ciascun richiedente maggiorenne, nonché per le richieste di certificati e di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente, ai sensi della Legge 30/12/2024, n. 207, art. 1 commi 636,637,638, come di seguito:
TIPOLOGIA ed IMPORTO CONTRIBUTO
 - a) Domande di riconoscimento della cittadinanza italiana e dichiarazioni presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555: **IMPORTO CONTRIBUTO € 600,00**
 - b) Domande di certificati ed estratti per riassunto o per copia Integrale formati da oltre un secolo della persona cui l'atto si riferisce – per ciascun atto: **IMPORTO CONTRIBUTO € 300,00**
- 3) Che il suddetto contributo deve essere pagato dai richiedenti esclusivamente a mezzo di PagoPA o altro metodo tracciato reperibile sul sito istituzionale del Comune;
- 4) Di dare atto che il pagamento dei contributi suddetti è condizione di procedibilità delle rispettive domande;
- 5) Di dare atto che il contributo sulla domanda di certificazione di cui al comma 637:
 - si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;
 - non è un diritto sul certificato o estratto (es. i diritti di segreteria), ma sulla domanda e, pertanto, deve essere già stato assolto all'atto della presentazione della stessa;
 - non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;
 - non comprende le spese di recapito e spedizione dell'atto, che rimarranno a totale cura e carico del richiedente;
- 6) Di dare atto che i contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune nel capitolo di entrata che verrà costituito nella prima variazione di bilancio utile per un importo stimato di € 5.000,00 e che verrà monitorato e conseguentemente aggiornato in considerazione dell'andamento delle richieste nel corso dell'esercizio;
- 7) di dare mandato alla Responsabile del Servizio di procedere con tutti gli atti organizzativi necessari per l'applicazione di quanto deciso, compreso la corretta informazione al cittadino;
- 8) Di dichiarare con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 D.Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

il Sindaco
Luciano Pizzutto

il Vice Segretario Comunale
Dr.ssa Antonella Riva

Firmato digitalmente